

*L'Estensore**Il Responsabile dell'Ufficio**Il Dirigente del Servizio*

F.to

F.to

F.to

Dr.ssa Maria Saula Gambacorta

Dr.ssa Maria Saula Gambacorta

Dr. Carlo Amoroso

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****del 11 giugno 2019, n. 139/DPG009**

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'</b>
<b>SERVIZIO</b>	<b>FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE</b>

**OGGETTO: Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 1101 del 29/12/2015 e ss.mm.ii.. Approvazione standard di percorsi formativi e modulistica richiesta erogazione corsi.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

<b>VISTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";</li> <li>➤ il D.M. 30-06-2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";</li> <li>➤ il D.M. 08-01-2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";</li> <li>➤ l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue "L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.";</li> </ul>
<b>CONSIDERATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ che con DGR n. 1101 del 29/12/2015, si è proceduto ad approvare il Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;</li> <li>➤ che con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative";</li> <li>➤ che con D.D. 28 giugno 2018, n. 155/DPG009, antecedente alla approvazione della richiamata DGR n. 788 del 16/10/2018, si è provveduto a definire in termini generali lo standard orario per unità di competenza;</li> </ul>

- PRECISATO**
- che l'art. 10 del predetto documento stabilisce che, al fine della programmazione e della gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione implementa ed aggiorna i repertori delle qualificazioni e dei profili e degli standard di percorso formativo;
  - che, in particolare:
    - il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro.
    - il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;

**EVIDENZIATO** che il predetto Repertorio degli standard di percorso formativo è funzionale al riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali, alla capitalizzazione ed al trasferimento dei loro esiti anche in chiave europea, articolando a tale fine la durata oraria minima dei percorsi in i) aula, laboratorio ed attività in ogni caso presidiate da docenti e ii) tirocinio curriculare;

- DATO ATTO**
- che al fine di garantire la piena aderenza al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al richiamato D.M. 08-01-2018, con D.D. n. 218/DPG009 del 23/10/2018, si è proceduto ad approvare la strutturazione dello standard professionale del relativo Repertorio regionale;
  - che, inoltre, con D.D. n. 230/DPG009 del 12/11/2018 sono stati definiti ed approvati i descrittori minimi dello standard formativo;

- PRESO ATTO**
- che con D.D. n. 75/DPG009 del 15/04/2019, si è proceduto ad una prima revisione del vigente Repertorio al fine di garantire la correlazione dei profili oggetto di riesame o inseriti *ex novo*, al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al citato D.M. MLPS/MIUR dell'8/01/2018;
  - che con DGR n. 304 del 03/06/2019, si è demandata al competente Dirigente del Servizio Formazione e Orientamento professionale l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'adeguamento alla vigente disciplina in materia, dei profili professionali e dei connessi standard formativi, laddove gli stessi fossero stati oggetto di precedente approvazione di rango giuntale;

**CONSIDERATO** che sono stati definiti gli standard formativi relativi ai percorsi di cui al documento allegato A al presente provvedimento, che ricomprende gli standard formativi già approvati nonché quelli oggetto di approvazione odierna ;

**EVIDENZIATO** che gli standard di percorso formativo sono riferiti, per durata oraria ed altre caratteristiche, alla acquisizione dell'intero insieme delle unità di competenza in cui si articola il profilo professionale di qualificazione, non determinando in modo automatico lo standard orario funzionale al conseguimento di una o più fra di esse, al di fuori del percorso completo;

- RITENUTO,** pertanto, di:
- dover garantire omogeneità nella definizione dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione delle singole competenze, in coerenza con la complessità, l'ampiezza e il volume dei risultati dell'apprendimento e in considerazione dello sforzo necessario per acquisire le conoscenze e le abilità che le compongono (*“learning outcomes”*), come previsto dalla Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
  - stabilire che, nel caso di percorsi rivolti al conseguimento di singole unità di competenza:
    - la durata oraria delle attività aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, non possa risultare inferiore alla corrispondente durata definita in sede di standard di percorso formativo, trovando quale limite massimo 150 ore per singola unità;
    - la durata del tirocinio curriculare obbligatorio è pari al 100% della durata delle attività di aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, risultando ad esse aggiuntiva e, in ogni caso, non può mai essere inferiore a 100 ore;
    - in assenza di standard formativo di percorso, la durata minima debba attestarsi per singola unità tra il limite minimo di 100 ore e quello massimo di 150 ore

relative alle attività di aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, valendo quanto richiamato al punto precedente per lo svolgimento del tirocinio curriculare;

- precisare che, nella presente fase transitoria, in assenza di standard di percorso formativo o di altra disposizione cogente, il conseguimento di un Attestato di qualificazione riferito all'intero profilo professionale presuppone la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo;

**EVIDENZIATO** che l'art. 17 del documento approvato con la richiamata DGR n. 788 del 16/10/2018, come compendiata con la citata DGR n. 304 del 03/06/2019, demanda all'adozione di appositi provvedimenti dirigenziali l'implementazione del repertorio degli standard di percorso formativo di cui all'Allegato 1 al presente documento;

**RITENUTO** Pertanto:

- di procedere all'approvazione:
  - del documento allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, denominato “Repertorio regionale degli standard di percorso formativo della Regione Abruzzo”;
  - del documento allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, denominato “Modello di richiesta di inserimento di corsi formativi nel catalogo regionale dei corsi riconosciuti e atto di impegno”, inerente l'inserimento dei percorsi di cui al relativo Repertorio regionale, nel Catalogo dei corsi riconosciuti;
- di disporre che, in riferimento ai suddetti percorsi standardizzati, il numero di allievi da inserire in aula, trovi quale limite massimo le relative disposizioni assunte in sede di accreditamento/autorizzazione dello specifico Organismo;

Tutto ciò premesso

## ***DETERMINA***

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

### **1. DI APPROVARE:**

- il documento allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, denominato “**Repertorio regionale degli standard di percorso formativo della Regione Abruzzo**”;
- il documento allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, denominato “**Modello di richiesta di inserimento di corsi formativi nel catalogo regionale dei corsi riconosciuti e atto di impegno**”, inerente l'inserimento dei percorsi di cui al relativo Repertorio regionale, nel Catalogo dei corsi riconosciuti.

**2. DI DISPORRE** che, in riferimento ai suddetti percorsi standardizzati, il numero di allievi da inserire in aula, trovi quale limite massimo le relative disposizioni assunte in sede di accreditamento/autorizzazione dello specifico Organismo;

**3. DI STABILIRE** che l'offerta formativa relativa alla acquisizione di singole Unità di competenza è oggetto di specifica definizione, come di seguito indicato:

- la durata oraria delle attività aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti non possa risultare inferiore alla corrispondente durata definita in sede di standard di percorso formativo, trovando quale limite massimo 150 ore per singola unità;
- la durata del tirocinio curriculare non possa eccedere il limite del 100% della durata delle attività di aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, risultando ad esse aggiuntivo;
- in assenza di standard formativo di percorso, la durata minima debba attestarsi per singola unità tra il limite minimo di 100 ore e quello massimo di 150 ore relative alle attività aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, valendo quanto richiamato al punto precedente per lo svolgimento del tirocinio curriculare.

**4. DI PRECISARE** che, in assenza di standard di percorso formativo o di altra disposizione cogente, il conseguimento di un Attestato di qualifica riferito all'intero profilo professionale presuppone la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo;

**5. DI DARE ATTO** che le disposizioni di cui al presente provvedimento assumono efficacia a far data dalla sua adozione, mentre tutti i percorsi formativi autorizzati precedentemente restano regolati dalla disciplina previgente.

**6. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul portale regionale.